



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD - SEZIONE LAVORO

Il Giudice del lavoro del Tribunale di Napoli Nord, dott.ssa Rosa Pacelli ha pronunciato, all'esito del deposito di note sostitutive d'udienza ex art. 127 *ter* c.p.c., la seguente

S E N T E N Z A

Nella Causa iscritta al n. R.G. 16546/2025

TRA

CRISPANO PATRIZIA, nata a Napoli il 25.08.1966, rappresentata e difesa dall'avv.to Antimo Angelino e dall'avv.to Antimo Salvatore Ceparano, presso il cui studio elettivamente domicilia, come in atti

Ricorrente

E

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE - I.N.P.S., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avv.to Francesco Falso e dall'Avv. Agostino Di Feo, elettivamente domiciliato come in atti

Resistente

Oggetto: ripetizione di indebito

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato in data 30.12.2025, la ricorrente in epigrafe ha dedotto: di aver ricevuto in data 19.11.2024 dall'INPS comunicazione di rideterminazione della pensione n. 044-519907046186 categoria INVCIV a decorrere dal 1° gennaio 2022 per effetto del superamento dei limiti reddituali per gli anni 2022 e 2023, con contestuale richiesta di ripetizione della somma di €8.247,73; di aver ricevuto ulteriore comunicazione di riliquidazione del 13.05.2025, con cui l'INPS le comunicava l'avvenuto ricalcolo della prestazione dal 01.01.2024, dal quale derivava un credito in favore della pensionata ed ammontante ad euro 6.013,29, cifra che veniva interamente trattenuta per effetto



dell'indebito di cui sopra; di aver successivamente subito una trattenuta mensile sulla prestazione percepita allo scopo di recuperare la rimanente parte di quanto precedentemente liquidatole in via indebita.

Tanto premesso, ha dedotto l'illegittimità della pretesa restitutoria avanzata dall'INPS, per aver percepito negli anni 2022 e 2023 la prestazione in costanza di legittimo affidamento, avendo vieppiù comunicato i propri redditi all'istituto, nonché l'inesistenza dell'indebito per l'anno 2023 stante il mancato superamento dei limiti di reddito previsti per legge.

Tanto premesso, ha chiesto l'accertamento negativo della pretesa restitutoria avanzata dall'INPS e la condanna di questi alla restituzione delle somme indebitamente trattenute, con vittoria di spese e attribuzione.

L'INPS, regolarmente costituitosi, ha contestato tutto quanto *ex adverso* dedotto, eccependo: di aver proceduto alla comunicazione dell'indebito a seguito di verifiche reddituali relative all'anno di imposta 2022 ed a seguito delle quali erano emersi redditi di impresa che, per propria natura e per non essere stati originariamente comunicati dalla ricorrente, non erano conoscibili dall'Istituto sino all'inoltro, da parte della stessa, il 28.09.2023, della dichiarazione dei redditi prodotti nell'anno 2022; di aver, pertanto, acquisito i dati reddituali per gli anni successivi, la cui comunicazione era onere della ricorrente e i quali sono comunque disponibili solo l'anno dopo per l'anno prima; di aver, pertanto, compiuto l'accertamento in via tempestiva, avendo inviato la comunicazione di indebito il 19.11.2024, ossia entro l'anno successivo alla dichiarazione dei redditi presentata dalla ricorrente in via tardiva.

In conclusione, ha eccepito la legittimità della pretesa ripetizione, chiedendo il rigetto del ricorso con vittoria di spese.

Acquisiti agli atti i documenti prodotti, verificata la rituale comunicazione del decreto di invito per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, all'esito del deposito di note sostitutive dell'udienza del 11.06.2026 ex art. 127 ter c.p.c., il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.

La domanda è parzialmente fondata e va, pertanto, accolta per quanto di ragione.

Il presente giudizio ha ad oggetto l'accertamento negativo del debito pari all'importo di € 8.247,73 percepito dalla ricorrente a titolo di pensione n. 044-519907046186 categoria INVCIV a decorrere dal gennaio 2022 al dicembre 2023.

Trattasi, pertanto, nel caso di specie un'ipotesi di indebito assistenziale, atteso che tale è la natura dell'assegno di invalidità civile e della pensione di inabilità civile.

Ricorre, quindi, nella fattispecie un'azione con la quale si mira a far accertare l'assenza di obblighi



restitutori, in relazione ad una specifica prestazione di carattere assistenziale ricevuta da parte dell'Istituto, il quale ne domanda la restituzione deducendo l'inesistenza del diritto della controparte a conseguire l'attribuzione patrimoniale della quale ha beneficiato.

Ciò posto, va sul punto osservato che, per giurisprudenza ormai costante, *“in tema di indebito, anche previdenziale, ove l'accipiens chieda l'accertamento negativo della sussistenza del suo obbligo di restituire quanto percepito egli deduce necessariamente in giudizio il diritto alla prestazione già ricevuta, ossia un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrispostogli dal convenuto, sicché egli ha l'onere di provare i fatti costitutivi di tale diritto”* (Corte di Cassazione, Sezioni Unite, n. 18046 del 2010).

Ed infatti, come chiarito dalla Suprema Corte, se da un lato l'accertamento del diritto alla ripetizione implica l'accertamento della inesistenza di una valida *causa debendi*, dall'altro l'accertamento negativo di tale diritto - ossia la negazione del diritto di chi abbia effettuato il pagamento non dovuto alla ripetizione della somma erogata - implica simmetricamente e necessariamente l'affermazione del diritto di chi agisce in accertamento negativo di trattenere quanto ricevuto, e perciò la deduzione di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto dal convenuto.

Ne consegue che presupposto imprescindibile per l'ammissibilità dell'azione volta ad accertare l'illegittimità della richiesta ripetizione dell'indebito è che il ricorrente assolva all'onere di allegare e provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto, onere che è a suo esclusivo carico.

Ebbene, a tal proposito parte ricorrente deduce che con riguardo all'annualità 2023 non risulta in alcun modo superata la soglia reddituale prevista *ex lege* per la corresponsione della pensione di inabilità civile.

Nel merito, l'art. 12, L. 118/71, prevede che *“Le condizioni economiche richieste per la concessione della pensione sono quelle stabilite dall'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, sulla revisione degli ordinamenti pensionistici”*.

L'art. 26 della L. 153/69, appena richiamato, fa riferimento, per la determinazione del limite reddituale necessario ad ottenere la pensione sociale, ai *“redditi propri assoggettabili all'imposta sul reddito delle persone fisiche”*.

Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, *“Ai fini del riconoscimento della pensione d'invalidità civile occorre fare riferimento al reddito "imponibile" e pertanto, secondo la formulazione dell'art. 3 del d.P.R. n. 917 del 1986, (TUIR), alla base imponibile da assoggettare a*



tassazione ai fini Irpef, costituita dal reddito complessivo del contribuente al netto degli oneri deducibili indicati nell'art. 10 del TUIR (quali tra gli altri le spese mediche, gli assegni periodici corrisposti al coniuge legalmente separato, i contributi); la funzione della prestazione assistenziale di sostegno a fronte di una situazione di bisogno impone, infatti, ove non previsto diversamente, di fare riferimento al reddito nell'effettiva disponibilità dell'assistibile, né induce a diverso avviso l'art. 2 del d.m. n. 553 del 1992 - emanato in forza della delega di cui all'art. 3, comma 2 della l. n. 407 del 1990 - laddove prevede che debbano essere denunciati, al lordo degli oneri deducibili e delle ritenute fiscali, i redditi di qualsiasi natura, assoggettabili all'Irpef o esenti da detta imposta, trattandosi di disciplina individuativa di oneri formali, che non può, quindi, avere alcun carattere interpretativo in ordine al requisito reddituale” (Cassazione civile sez. lav., n. 21529 del 2016; cfr. in senso analogo Cass. n. 11582 del 2015, n. 26473 del 2016, n. 5450 del 2017, n. 5962 del 2018 e n. 30567 del 2019).

Pertanto, per la determinazione del requisito reddituale per le prestazioni assistenziali dell'assegno di invalidità e della pensione di inabilità ex artt. 12 e 13 L. n. 118/71, ciò che rileva è il reddito imponibile agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10 T.U.I.R. In favore di tale conclusione milita l'osservazione che, nell'ambito del sistema previdenziale ed assistenziale, è il legislatore che nelle diverse fattispecie individua quale debba essere il reddito rilevante al fine del diritto ad una determinata prestazione. In sostanza la funzione cui assolve il sistema assistenziale di sostegno a fronte di una situazione di bisogno, impone, ove non sia previsto diversamente, di fare riferimento al reddito di cui l'assistito abbia effettiva disponibilità. Come ribadito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte con la sentenza n. 12796 del 2005, nei suddetti benefici assumono rilievo il grado di bisogno della persona protetta, garantito dall'articolo 38 Cost., e la sua capacità contributiva, valevole in generale ai sensi dell'articolo 53 Cost.

Quando il legislatore ha inteso includere nel computo del reddito per una prestazione assistenziale anche il reddito esente da imposta, lo ha fatto espressamente (come avviene ad esempio nel caso dell'assegno sociale, laddove l'art. 3, comma 6, L. n. 335/95, con riguardo ai limiti di reddito, ha previsto che “alla formazione del reddito concorrono i redditi, al netto dell'imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, nonché gli assegni alimentari corrisposti a norma c.c.”).

In applicazione dei suesposti principi, si rileva che nella verifica del rispetto limiti di reddito per il diritto alla pensione di inabilità civile non rilevano i redditi da impresa che, per espressa



ammissione dell'Istituto nella memoria di costituzione, sono ciò che avrebbe determinato l'eccedenza da parte della ricorrente.

Inoltre, all'esito dell'esame delle risultanze in atti (cfr. certificazione reddituale AE, in allegato al ricorso introduttivo) risulta che parte ricorrente abbia percepito nell'anno 2023 redditi compresi entro i già citati limiti e che, conseguenzialmente, ella versi in riferimento a tale anno in una situazione idonea alla percezione della pensione di inabilità civile. Ne consegue che è da dichiararsi non ripetibile la somma richiesta dall'INPS a titolo di ripetizione della pensione di inabilità civile fruita nell'anno 2023, ammontante ad € 4.111,25 (cfr. rideterminazione della prestazione, in allegato al ricorso introduttivo).

Con riferimento all'anno 2022, invece, deve rilevarsi che parte ricorrente nulla allega in ordine ai fatti costitutivi del diritto alla percezione della pensione richiesta in ripetizione, limitandosi ad invocare i principi giurisprudenziali in tema di legittimo affidamento.

La Corte di Cassazione ha, a tal riguardo, precisato (cfr. Corte di Cassazione n. 1446 del 2008 e, in senso conforme, n. 11921 del 2015) che *“nel settore della previdenza e dell'assistenza obbligatorie si è affermato, ed è venuto via via consolidandosi, un principio di settore secondo il quale, in luogo della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito, trova applicazione la regola, propria di tale sottosistema, che esclude viceversa la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque avente generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento. Al riguardo, la giurisprudenza della Corte Costituzionale ha rilevato che il canone dell'art. 38 Cost., appresta al descritto principio di settore una garanzia costituzionale in funzione della soddisfazione di essenziali esigenze di vita della parte più debole del rapporto obbligatorio, che verrebbero ad essere contraddette dalla indiscriminata ripetizione di prestazioni naturaliter già consumate in correlazione - e nei limiti - della loro destinazione alimentare (C. cost. n. 39 del 1993; n. 431 del 1993)”*.

Pertanto, pur restando ferma la inapplicabilità all'indebito assistenziale della disciplina generale di cui agli artt. 52, L. 88/1989 e 13, L. n. 412/1991, che si riferisce espressamente al solo indebito previdenziale, occorre fare riferimento al diverso principio che esclude la ripetizione quando vi sia una situazione idonea ad ingenerare affidamento del percettore e l'erogazione indebita non gli sia addebitabile.

È pur vero, però, che tale situazione va descritta e provata da colui che agisce in giudizio per l'accertamento negativo della pretesa restitutoria, non potendo ritenersi sussistente *in re ipsa* in



ragione della mera erogazione delle somme indebite.

In primo luogo, va sottolineato come il legittimo affidamento sia cosa ben diversa dal dolo dell'assicurato, atteso che il primo si traduce in un comportamento attivo od omissivo dell'Istituto tale da ingenerare nell'*accipiens* fiducia circa il diritto alla percezione della prestazione.

Nel caso di specie, si rileva che l'INPS ha eccepito di aver svolto i dovuti controlli reddituali in via tempestiva: invero, la comunicazione di indebito per cui è causa è stata inoltrata il 19.11.2024, ossia entro l'anno successivo alla dichiarazione dei redditi presentata dalla ricorrente nel settembre del 2023 (considerato l'assunto dell'Ente previdenziale, non oggetto di specifica contestazione fornita da parte ricorrente).

Del resto, deve condividersi quanto prospettato dall'INPS circa la necessità di avere a disposizione un congruo *spatium deliberandi* per effettuare le verifiche reddituali, il quale può essere determinato richiamando la norma di cui all'art. 13, comma 2, L. 412/1991, il quale dispone che *"L'INPS procede annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza"*.

In particolare, deve ritenersi che il limite alla ripetibilità delle somme rappresentato dal legittimo affidamento non può trovare applicazione immediata dal momento in cui si determinano, per l'I.N.P.S., le condizioni di verificabilità del reddito dell'assicurato, dato che sono necessari tempi tecnici perché i dati disponibili siano effettivamente acquisiti dall'Istituto e immessi nei circuiti delle verifiche contabili.

Questo *spatium deliberandi* è determinabile, in difetto di diretta applicabilità del disposto dell'art. 13, secondo comma, della legge n. 412 del 1991, *"desumendo da esso un parametro di valutazione per la fissazione - in via di equitativa composizione dei contrapposti interessi e salva l'incidenza da riconoscere alle peculiarità del caso - di un termine di uguale misura, trascorso il quale il tardivo esercizio del diritto di ripetizione non può avere effetto sui pagamenti eseguiti"* (Cassazione civile, sez. lav., n. 11504 del 2004, come richiamata da Corte Appello Firenze, n. 325 del 2025).

Non si ritiene, pertanto, sussistente nel caso di specie alcuna situazione idonea a ingenerare affidamento.

Pertanto, con riferimento alle somme percepite a titolo di pensione di inabilità civile nell'anno 2022, in assenza di qualsivoglia allegazione e prova in ordine ai fatti costitutivi del diritto alla prestazione e in ordine a elementi idonei a ritenere sussistente una situazione di legittimo affidamento, la domanda deve essere rigettata.



In ragione dell'accoglimento parziale della domanda, le spese di lite sono integralmente compensate.

P.Q.M.

Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda di cui in epigrafe, così provvede:

- a) In parziale accoglimento del ricorso, dichiara non ripetibili le somme percepite dalla ricorrente a titolo di pensione di inabilità ex art. 12 L. 118/71 nell'anno 2023, per € 4.111,25 e per l'effetto condanna l'INPS alla restituzione di quanto eventualmente già trattenuto a tale titolo;
- b) Rigetta nel resto;
- c) Compensa integralmente le spese di lite.

Si comunichi.

Aversa, 12.06.2026

Il Giudice

Dott.ssa Rosa Pacelli

